



CONFINDUSTRIA

Aiuti di Stato Covid

Ministero del Turismo

Autocertificazione per la restituzione degli aiuti fruiti in eccedenza rispetto ai massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui al «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19»

6 dicembre 2023

Sommario

Sommario	1
1. Premessa	2
2. Misure oggetto dell'autocertificazione	2
3. Soggetti obbligati alla compilazione	4
4. Verifica dei massimali	5
5. Autocertificazione	5
6. Modalità di recupero degli aiuti di Stato in eccedenza	6
7. Calcolo degli interessi da recupero	6

1. Premessa

Lo scorso 10 novembre, il Ministero del Turismo (di seguito, il Ministero) ha pubblicato il [Decreto interministeriale](#) (di seguito, il Decreto) recante “*Disposizioni attuative concernenti le modalità di verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 recante aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui al «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni*”.

Il 15 novembre 2023, il Ministero ha pubblicato il [Provvedimento](#) recante le modalità applicative per la presentazione delle autocertificazioni attestanti l’importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i massimali.

Il Decreto, ricordiamo, dà attuazione alla disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 595 a 602, L. 197/2022). L’obiettivo della norma è quello di limitare l’eventuale restituzione di aiuti di Stato fruiti oltre i tetti stabiliti dal Quadro temporaneo Covid, consentendo di riversare volontariamente l’eventuale eccedenza senza sanzioni o, in caso di mancata restituzione volontaria, di considerarlo come un ulteriore aiuto ricevuto dall’impresa.

2. Misure oggetto dell’autocertificazione

Le misure interessate sono contenute nelle seguenti disposizioni:

- articolo 182, comma 1, del DL n. 34 del 2020;
- articolo 183, comma 2, del DL n. 34 del 2020;
- articolo 79 del DL n. 104 del 2020;
- articolo 6-bis, commi 3 e 11, del DL n. 137 del 2020.

Per facilitare l’individuazione delle misure interessate si riporta di seguito una tabella esplicativa delle singole agevolazioni¹:

Misure per Fiere e Congressi

Normativa	Finalità e destinatari	Decisione Commissione europea
- DL n. 34/2020, art. 183, comma 2 - DM 3 agosto 2020	Ristoro perdite subite nel 2020 dagli operatori di fiere e congressi	SA. 59992 del 17 dicembre 2020

¹ Al momento della pubblicazione della presente nota esplicativa, il Ministero non ha ancora confermato l’esaustività dell’elenco degli aiuti contenuto nelle tabelle.

- Decreto Direttore generale Turismo 5 ottobre 2020, rep. 56		
- DL n. 34/2020, art. 183, comma 2; DL n. 137/2020, art. 6-bis, comma 3; DL n. 73/2021 - Decreto Direttore generale Turismo 4 dicembre 2020, rep. 172	Ristoro perdite subite nel 2021 dagli operatori di fiere e congressi	SA. 62356 del 29 marzo 2021

Misure per Agenzie di viaggio e Tour operator

Normativa	Finalità e destinatari	Decisione Commissione europea
- DL n. 34/2020, art. 182, comma 1 - DM n. 403, 12 agosto 2020 - Decreto Direttore generale Turismo 15 settembre 2020 - DM n. 441, 5 ottobre 2020 - DM n. 448, 2 novembre 2020	Assegnazione ed erogazione di contributi per il ristoro di agenzie di viaggio e tour operator a seguito delle misure di contenimento da Covid-19	SA. 58755 del 4 dicembre 2020
- DL n. 34/2020, art. 182, comma 1	Attribuzione automatica del ristoro per le imprese che hanno presentato istanza al bando del 15 settembre 2020	SA. 62356 del 29 marzo 2021 (proroga dell'aiuto SA. 58755)

Misure per strutture ricettive

Normativa	Finalità e destinazione	Decisione Commissione europea
- DL n. 34/2020, art. 182, comma 1 - DM 11 agosto 2021 (Prot. N. SG/223)	Ripartizione delle risorse stanziate per gli anni 2021 e 2020, destinate ad imprese turistico-ricettive con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro Ripartizione delle risorse stanziate per gli anni 2021 e 2020, destinate ad imprese turistico-ricettive con ricavi o compensi inferiori a 10 milioni di euro	SA. 64446 del 15 settembre 2021

- DL 104/2020, art. 79	Credito d'imposta del 65% per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico	SA. 102137 dell'11 maggio 2022
-------------------------------	--	--------------------------------

Agenzie di animazione

Normativa	Finalità e destinazione	Decisione Commissione europea
- DL n. 34/2020, art. 182, comma 1 - DM 11 agosto 2021 (Prot. N. SG/223)	Contributo in due tranches destinato al ristoro delle perdite subite da agenzie di animazione per feste e villaggi turistici	SA. 100722 del 15 dicembre 2021

Siti speleologici e grotte

Normativa	Finalità e destinazione	Decisione Commissione europea
- DL n. 137/2020, art. 6-bis, comma 11 - DM 11 agosto 2021 (Prot. N. SG/224)	Ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte	SA. 100724 del 15 dicembre 2021

Come noto, tutte queste misure sono state concesse nei limiti e alle condizioni dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (di seguito, Quadro temporaneo Covid), e successive modificazioni.

3. Soggetti obbligati alla compilazione

Come chiarito da una [FAQ](#) pubblicata dal Ministero del Turismo il 1° dicembre scorso, sono tenuti a presentare l'autocertificazione solamente gli operatori che hanno superato i massimali previsti dal Quadro temporaneo Covid (risposta C.2). Pertanto, le imprese che hanno accertato di aver ricevuto gli aiuti oggetto della autocertificazione entro i limiti consentiti dal Quadro temporaneo Covid non sono tenuti alla compilazione dell'autocertificazione.

4. Verifica dei massimali

La citata Sezione 3.1 del Quadro temporaneo Covid impone un preciso tetto massimo di aiuto. Il tetto, nel corso della validità del Quadro temporaneo Covid, ha subito due incrementi.

Si propone di seguito lo schema dei tetti e dei relativi periodi di validità:

- 800mila euro per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
- 1,8 milioni di euro per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021;
- 2,3 milioni di euro per gli aiuti ricevuti dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022.

Ai fini del rispetto dei differenti massimali rileva la data in cui l'aiuto è stato concesso al beneficiario. Pertanto, sarà necessario individuare, per ciascun aiuto ricevuto, l'atto con cui il Ministero ha comunicato all'impresa il diritto a riceverlo o la pubblicazione dell'elenco dei beneficiari².

Si ricorda che, ai fini della verifica del rispetto dei citati massimali, è indispensabile sommare tutti gli altri aiuti concessi ai sensi della medesima Sezione 3.1 del Quadro temporaneo Covid (anche se non ricompresi nell'ambito oggettivo dell'autocertificazione, come, ad esempio, la decontribuzione Sud, i crediti d'imposta locazione, ecc.), ricevuti nello stesso orizzonte temporale e a livello di "impresa unica" come definita dall'articolo 2, punto 2, del Regolamento UE n. 1407/2013 (de minimis).

5. Autocertificazione

Solo i soggetti beneficiari degli aiuti oggetto del Provvedimento ricevuti oltre ai massimali, come indicato nel paragrafo 3, devono presentare al Ministero un'autocertificazione nella quale attestano l'importo complessivo degli aiuti ricevuti in eccedenza. In questo modo il Ministero può verificare il rispetto delle condizioni previste e provvedere al conseguente recupero di quelli percepiti in eccesso.

Le autocertificazioni sono presentate tramite la piattaforma informatica raggiungibile dal link (<https://istanze2.ministeroturismo.gov.it/>) fino al **31 dicembre 2023**.

² È stato chiesto al Ministero se come data di concessione fosse possibile far riferimento a quella indicata all'interno del [Registro nazionale aiuti di Stato](#) e indicata all'interno di ogni aiuto individuale registrato. Tuttavia, al momento della pubblicazione della presente nota, il Ministero non ha ancora chiarito questo aspetto.

6. Modalità di recupero degli aiuti di Stato in eccedenza

In caso di superamento dei massimali, l'importo dell'aiuto eccedente dovrà essere volontariamente restituito dal beneficiario unitamente agli interessi da recupero calcolati ai sensi del Regolamento UE n. 794/2004 e senza applicazione di sanzioni.

Il Ministero concede tre possibilità per la restituzione delle eccedenze:

- È possibile scomputare gli aiuti concessi in eccedenza rispetto ai massimali sottraendoli dalle successive soglie previste per la Sezione 3.1 del Quadro temporaneo Covid, unendo gli interessi da recupero.
Ad esempio, se l'impresa ha ricevuto un aiuto (o più aiuti) pari a 1 milione di euro concesso/i nel periodo dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e non ha altri aiuti (concessi ai sensi della citata Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo) per i periodi successivi e fino al 30 giugno 2022, potrà "spostare" l'eccedenza pari a 200 mila euro nel/i massimale/i di 1,8 milioni di euro o 2,3 milioni di euro consentiti dalle modifiche apportate al Quadro temporaneo Covid. All'eccedenza dovrà essere sommata anche la quota di interessi da recupero.
In caso di insufficiente capienza residua disponibile nei massimali, l'importo eccedente deve essere volontariamente restituito entro il **30 giugno 2024**.
- È possibile detrarre l'eccedenza, senza applicazione di sanzioni, entro e non oltre il 31 dicembre 2024, dagli aiuti di Stato individuali nell'ambito del Registro nazionale aiuti di Stato, successivamente ricevuti o successivamente concessi, ma non ancora percepiti dall'impresa. A tale ammontare sono sommati gli interessi da recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto;
- Nel caso in cui le prime due opzioni non sono possibili (in assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, o per assenza di plafond disponibile nei due massimali maggiorati della Sezione 3.1) l'importo da recuperare deve essere effettivamente riversato dal beneficiario entro la data del **31 gennaio 2025**, calcolando gli interessi da recupero fino alla data dell'integrale restituzione. In caso di mancata restituzione si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute, previo accertamento da parte del Ministero.

7. Calcolo degli interessi da recupero

Il Provvedimento chiarisce che alla quota dell'aiuto eccedente l'importo del massimale *pro tempore* vigente debbano essere sommati gli interessi da recupero.

Gli interessi vanno calcolati sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02).

Il citato Regolamento prevede che gli interessi dovuti debbano essere calcolati su base composta, prendendo a riferimento il tasso di interesse applicabile, comunicato mensilmente dalla Commissione europea, maggiorato di 100 punti base e per la durata dell'illegittimità dell'aiuto, ossia dal momento in cui è stato messo a disposizione del beneficiario fino al suo effettivo recupero.

Gli interessi da recupero possono essere considerati essi stessi un ulteriore aiuto, evitando, di fatto e nelle situazioni che lo consentono, un riversamento.

Ad esempio, si pone il caso di un'impresa che deve riversare 100.000 euro per un aiuto, oggetto del Provvedimento, concesso il 19 maggio 2020. Nel caso in cui l'eccedenza possa essere allocata nel massimale di 1,8 milioni di euro, il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli interessi va dal giorno della concessione dell'aiuto (19 maggio 2020) fino alla data di entrata in vigore del nuovo massimale (28 gennaio 2021).

Nel caso in cui l'aiuto debba essere effettivamente riversato, il periodo da considerare andrà sempre dal giorno della concessione dell'aiuto, ma fino alla data di effettiva restituzione.